

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI REGGELLO

TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:

a) nido d'infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

3. Il sistema integrato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;

b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;

c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi, non possono in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina sud-est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.

2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina sud-est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina sud-est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:

- a) scambio di esperienze;
- b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
- c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
- d) carta dei servizi;
- e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
- g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.

2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.

3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla

prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.

2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:

a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è stabilito fino a un massimo di 1 a 30;

c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;

d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;

e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);

f) carta dei servizi;

g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.

3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:

a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine

assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);

c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;

d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;

e) ogni altra difformità rilevata.

3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta

a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;

b) si verificano inadempimenti reiterati nel tempo;

c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:

a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento

b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;

d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

f) la disponibilità ad accogliere bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est e approvata dalla Conferenza di Zona;

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina sud est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accredimento: procedura e documentazione

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14- Accredimento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.

2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:

a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;

- b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
- c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
- f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione),
- g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multiprofessionale costituita da:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
- un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona.

La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, etc.).

2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere delle bambine e dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli altri appartenenti alla comunità.
2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale provvederà a segnalare ogni tipo di problematica sanitaria rilevante per la comunità (es. episodi epidemici, malattie ricorrenti, pediculosi, ecc.) al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.
3. In merito alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione ai servizi all'infanzia è subordinata ai controlli previsti dalla legge 119/2017 e.s.m.i.

Art. 19 - Riammissioni al nido

1. In base all'art. 42 del D.P.R. 1518/1967, ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013 e.s.m.i., il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se la bambina/il bambino è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).
2. In caso di assenza non dovuta a malattia e preventivamente comunicata al personale, la bambina/il bambino può essere riammesso senza certificato medico.

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente¹.

Il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambine/del bambino; la patologia di cui è affetto; il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile; la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico; la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; la dose da somministrare; le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla Normativa.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui la bambina/il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:
 - a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
 - b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

¹ Alla data di approvazione del vigente regolamento la normativa di riferimento è la DGRT n.653 del 25.05.2015 "Approvazione accordo di collaborazione per la somministrazione di farmaci a scuola"

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:
 - a) diarrea, con presenza di muco e sangue;
 - b) congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
 - c) stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.
3. Nei casi precedenti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del nido è necessaria una certificazione da parte del pediatra di famiglia, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza.
4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, la bambina/il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.
5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.
6. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del nido può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età dei bambini e delle bambine fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione della bambina/del bambino.
2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.
3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.
4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24- Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

Il Comune di Reggello organizza e gestisce:

- a) servizi nido per bambine e bambini;
- b) altre tipologie di servizio indicate dal Regolamento Regionale 47/R/2003 e s.m.i;
- c) iniziative rivolte agli adulti sulla cultura dell'infanzia (incontri, convegni ecc.)

Art. 25- Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze.

1. La programmazione educativa nei termini di organica definizione di obiettivi, metodologie, strumenti didattici, tempi di attuazione e strumenti di verifica, ha una funzione centrale nell'organizzazione delle attività educative e didattiche del servizio di Asilo Nido.
2. La programmazione non deve tenere soltanto conto dell'aspetto della didattica e quindi delle attività ma anche delle routine come il pranzo, il cambio, l'accoglienza e il ricongiungimento, il sonno.
3. La programmazione dovrà tenere conto della sfera parentale mantenendo sempre attivi i canali di comunicazione con i genitori affinché il processo educativo e didattico proposto sia conosciuto e condiviso.
4. In riferimento alle linee pedagogiche e metodologiche collegialmente condivise e formalizzate nella stesura del progetto educativo sono programmate le attività educative e didattiche che sono condivise con le famiglie, pensate in riferimento alle necessità dei bambini e alle loro potenzialità.
5. Occorre attivare azioni sinergiche che mettano in rete le risorse e le componenti del territorio per costruire una progettualità che investa sulla conoscenza reciproca, comunanza di esperienze, consolidando le reti ed i contatti tra gruppi ed associazioni.
6. Le sinergie prevedono azioni come la collaborazione, la costruzione di forme di partenariato mobile e stabili e la costruzioni di nuove reti relazionali.
7. Nello specifico caso, per costruire un sistema integrato di rete intorno ai bambini ed alle famiglie è necessario che il contesto esterno entri in relazione con l'asilo nido e diventi un'opportunità di crescita qualitativa e di visibilità per questo servizio
8. Negli Asili Nido è operante la figura del Coordinatore Pedagogico la cui funzione è quella di raccordare l'attività dei servizi fra Amministrazione Comunale e Cooperativa di gestione, di mediatore della comunicazione fra gli operatori e con i genitori, di stimolatore della loro discussione e riflessione sull'esperienza lavorativa.
9. La sua azione pedagogica ha lo scopo di aiutare la crescita del gruppo sollecitando ognuno ad elaborare strumenti culturali e professionali propri, affinché sia rispettata e ascoltata la diversità di pensiero come valore educativo fondamentale di una struttura che vuole essere dinamica e aperta al cambiamento.
10. Il concetto di continuità è necessario per una visione unitaria della scuola da 0 a 6 anni che preveda il superamento di un sistema scolastico segmentato, in funzione di una continuità dei vari cicli, così come richiesto dalla organica progressione dello sviluppo umano e dalle normative vigenti.
11. Il progetto di continuità persegue i seguenti obiettivi:
 - favorire la continuità tra le attività educative del nido e della scuola d'infanzia;
 - favorire momenti di progettazione condivisa tra educatrici ed insegnanti per stabilire un confronto reciproco su obiettivi, percorsi didattici, modalità di documentazione delle attività e di osservazione dei bambini e delle bambine;
 - favorire momenti di progettazione condivisa tra educatrici, insegnanti e genitori, necessari a comunicare e a stabilire una cooperazione attraverso incontri operativi.
12. L'Asilo Nido è organizzato in sezioni, miste o omogenee per età, tenendo conto, comunque, del grado di sviluppo psicomotorio, dei bisogni e delle caratteristiche peculiari dei bambini in riferimento alle necessità organizzative del servizio.
13. Ogni gruppo è a sua volta suddiviso in sottogruppi, omogenei per età, per permettere lo svolgimento della programmazione educativa in riferimento all'età dei bambini.
14. I passaggi di sezione avvengono di norma all'inizio dell'anno educativo. Questi possono avvenire in corso d'anno quando si presenta la necessità di nuovi inserimenti dalla graduatoria e per particolari problemi, su parere favorevole del coordinatore pedagogico.

15. Sono ammessi, nel rispetto della graduatoria, ad inizio anno educativo, trasferimenti da un nido all'altro del Comune.

16. L'educatore svolge la maggior parte del suo lavoro nel rapporto diretto con i bambini. Le ore restanti formano un monte-ore utilizzato dagli educatori per:

- riorganizzazione del servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- la manutenzione e il riordino periodico degli ambienti degli adulti;
- la costruzione dei giochi con materiali di recupero, la manutenzione di quelli già esistenti, l'organizzazione di quelli acquistati e il cambio ricorrente dei giochi in ambiente;
- l'osservazione e la verifica dello sviluppo psico-motorio-affettivo individualizzato e finalizzato di ogni bambino; colloqui individuali dell'educatore con i genitori del proprio sottogruppo di riferimento; programmazione e organizzazione degli incontri periodici con i genitori; riunioni, relazioni scritte e coordinamento con l'Ufficio P.Istruzione, l'Assessore competente e altri Uffici comunali;
- ambientamenti alla scuola materna;
- prendere parte alle Assemblee dei genitori e ai Comitati di Partecipazione;
- riunioni durante il periodo pre-natalizio, con i genitori dei bambini utenti per costruire insieme dei giochi;
- promozione del servizio che prevede l'apertura alla cittadinanza dell'Asilo nido comunale, durante un fine settimana, di norma all'interno del periodo di apertura del bando di maggio/giugno, tesa a fornire informazioni, dando così una maggiore opportunità di conoscere questo servizio, i suoi ambienti, i suoi spazi, i suoi materiali al fine di favorire la domanda da parte dei nuovi utenti;
- attività di documentazione (scritta, fotografica, audiovisiva, ecc.);

17. Il personale ausiliario svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione con gli educatori nell'ambito della realizzazione del progetto educativo.

Art. 26- Utenza dei Servizi

1. Nel rispetto dei vincoli sulla recettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia tutti i bambini in età compresa fra i sei mesi e tre anni, i cui genitori siano residenti nel Comune, salvo casi particolari da valutare singolarmente, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale.

2. I bambini iscritti, che maturino il terzo anno di età durante l'anno educativo in corso (entro il mese di luglio), continuano di regola a frequentare l'Asilo Nido fino alla chiusura dell'anno stesso, ad esclusione dei bambini che compiono i tre anni nei mesi da agosto a dicembre, i quali possono iscriversi alla scuola materna.

3. I bambini residenti nel Comune già frequentanti che nel corso dell'anno educativo, acquisiscono la residenza in altro Comune, possono rimanere fino alla fine del ciclo educativo con le modalità previste per i non residenti.

4. Nessuna minorazione fisica o psichica, l'appartenenza a minoranze etniche e/o religiose potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dall'Asilo Nido.

5. I bambini portatori di handicap psichici o fisici o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità sugli altri, previa disponibilità di posti, su indicazione del servizio Asl competente sul caso previa presentazione dell'accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nell'Asilo Nido, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l'ausilio di personale di supporto.

6. Ai bambini portatori di handicap psichici o fisici di cui sopra, può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno di età, su indicazione del servizio Asl competente sul caso.

7. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

8. L'ammissione di bambini non residenti nel Comune di Reggello avviene:

a) Bambini non residenti.

- Dichiarazione di chi esercita la patria potestà, allegata alla domanda di iscrizione, attestante l'impegno a versare, oltre la quota prevista per i residenti, un'ulteriore quota percentuale mensile che copra completamente il costo/bambino, sulla base del modulo scelto. Si potrà attingere a questa graduatoria separata, esaurite le graduatorie per i residenti e per i convenzionati.
- Qualora i bambini non residenti acquisiscano la residenza nel Comune di Reggello, durante la loro frequenza all'Asilo Nido, la quota a loro carico sarà calcolata come per i residenti a partire dal mese successivo a quello dell'acquisizione della residenza che deve essere autocertificata all'Ufficio Pubblica Istruzione.

b) Tramite convenzione

- Con carico dei costi\bambino, calcolati sul conto consuntivo dell'anno educativo precedente, con Comuni, Enti o Aziende per uno o più posti bambino.
- Il comune, l'ente o azienda deve inviare al comune di Reggello una dichiarazione, da allegare alla domanda di iscrizione o determina di impegno di spesa, attestante la disponibilità a coprire finanziariamente la differenza fra il costo medio mensile/bambino e la quota pagata dalla famiglia stabilita di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.
- Tali bambini saranno inseriti in una graduatoria per convenzionati a loro riservata.
- Nel caso in cui i bambini debbano frequentare il nido per più anni, la convenzione sarà ritenuta valida fino a quando non abbiano raggiunto l'età o la maturità psico-fisica (in caso di minori portatori di handicap) per essere ammessi a frequentare la scuola materna.

Art. 27- Disciplina delle ammissioni ai Servizi

1. La possibilità di accesso ai servizi di Asilo Nido Comunali e servizi di Asilo Nido privati accreditati e convenzionati con il Comune di Reggello è resa pubblica alla cittadinanza con apposito bando unico di iscrizione a cadenza annuale, generalmente affisso nel mese di Aprile sul territorio del Comune di Reggello.

2. Le domande di iscrizione devono essere presentate al Comune di Reggello da un esercente la potestà su modulistica specifica predisposta dall'Ufficio, entro e non oltre la scadenza prevista dal bando. Qualora la domanda non fosse completa della regolare documentazione, questa dovrà essere regolarizzata entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio.

3. Tutti i requisiti richiesti e dichiarati per l'ammissione all'Asilo Nido devono essere posseduti entro la scadenza del bando pubblico, fatto salva la residenza come precisato al comma 12, art.25 del presente Regolamento.

4. Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono automatiche, previa riconferma scritta nei termini previsti dal bando. La modifica del modulo di frequenza per l'anno successivo ha priorità rispetto alle nuove domande, nel rispetto della posizione di graduatoria. All'atto della riconferma dell'iscrizione al servizio, l'eventuale richiesta di trasferimento da un Asilo Nido all'altro, ha priorità rispetto alle nuove domande, in base alla posizione di graduatoria nei limiti dei posti disponibili dopo aver accolto le riconferme degli interni ad ogni servizio nido.

5. L'ammissione dei bambini sarà effettuata a partire dal mese di settembre, secondo la disponibilità dei

posti e, di norma, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e della programmazione degli inserimenti.

6. **Ogni anno, nel caso di posti vacanti non assegnati dalla graduatoria comunale**, sono aperte le iscrizioni fuori termine presentando apposita domanda da indirizzare al servizio competente del Comune.

Queste ultime domande non concorrono alla formazione della graduatoria ma sono inserite in posizione aggiuntiva seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

7. Per l'inserimento dei bambini al nido gli educatori contatteranno direttamente i genitori per illustrare, nell'ambito di un colloquio preliminare, le modalità dell'ambientamento stesso che avverrà gradualmente nel rispetto della graduatoria e delle esigenze individuali.

8. Sulle autodichiarazioni ricevute sono effettuati dei controlli a campione, all'uopo il servizio richiederà, secondo le modalità di legge, tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle medesime. Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà (come pure il rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione probatoria richiesta) si procederà ai sensi delle normative vigenti.

9. La falsa dichiarazione può comportare l'esclusione dal servizio nel caso in cui ne consegua una modifica del punteggio nella graduatoria per l'ammissione.

10. Le domande presentate per il Servizio di Asilo Nido, concorrono alla formazione, da parte del Funzionario Responsabile della graduatoria, utili ai fini dell'ammissione. La graduatoria è ordinata secondo i seguenti criteri:

- Bambini residenti con requisito di età per l'accesso al servizio nido richiesto entro il 31 Agosto;
- Bambini residenti con requisito di età per l'accesso al servizio nido richiesto entro il 31 Dicembre;
- Bambini non residenti con requisito di età per l'accesso al servizio nido richiesto entro il 31 Agosto;
- Bambini non residenti con requisito di età per l'accesso al servizio nido richiesto entro il 31 Dicembre;

11. La graduatoria ha valore per un solo anno educativo.

12. I non residenti nel Comune di Reggello sono assimilati ai residenti quando è stata presentata richiesta di residenza entro il termine del bando. L'avvenuta iscrizione anagrafica del minore e di almeno uno dei genitori è accertata d'ufficio prima dell'emissione della graduatoria definitiva.

13. Per determinare l'ordine di ammissione dei richiedenti sono individuati i seguenti criteri ed i relativi punteggi:

Ammissione con precedenza	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
condizione di orfano di uno o ambedue i genitori	Autocertificazione	precedenza
handicap del bambino o grave disagio socio - psicologico legato al nucleo familiare	attestazione da parte del servizio sanitario competente di zona o del servizio sociale competente sul caso sul caso	precedenza

Caratteristiche e composizione del nucleo familiare	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
nucleo monoparentale	Autocertificazione e/o sentenza di separazione o divorzio	18 punti
nucleo familiare con uno dei genitori in carcere	Autocertificazione	18 punti
nucleo familiare con uno dei genitori emigrati all'estero per motivi di lavoro	Autocertificazione	6 punti (da sommare al punteggio per l'occupazione dei genitori)
nucleo familiare con entrambi i genitori di nazionalità non italiana, con residenza in Italia inferiore ai due anni	Autocertificazione	2 punti
figli da 0 a 3 anni (escludendo quello per cui si fa domanda)	Autocertificazione	4 punti (punteggio da assegnare per ciascun figlio)
figli da 3 anni ed 1 giorno a 10 anni	Autocertificazione	2 punti (punteggio da assegnare per ciascun figlio)
figli da 10 ed 1 giorno a 18 anni	Autocertificazione	1 punto (punteggio da assegnare per ciascun figlio)
stato di gravidanza in atto	Certificazione medica	3 punti
affido temporaneo, adozione del bambino per il quale si fa domanda	provvedimento di affido temporaneo o di adozione del tribunale dei minori.	5 punti
bambino gemello per il quale si fa domanda	autocertificazione	1 punto
genitori o fratelli conviventi handicappati gravi o invalidi con punteggio dal 74%	Attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica dell'ASL	8 punti
altri familiari conviventi handicappati gravi o invalidi con punteggio dal 74%	Attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica dell'ASL	6 punti
genitori, fratelli o altri familiari conviventi handicappati o invalidi fra il 45% ed il 73%	Attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica dell'ASL	3 punti

Condizione dei genitori	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
condizione di disoccupazione	Iscrizione Centro per l'impiego	9 punti
Studenti non lavoratori	Iscrizione Scuola Superiore/ Università anno accademico in corso.	4 punti
Studenti lavoratori	Iscrizione Scuola Superiore/ Università anno accademico in corso	3 punti (da sommare al punteggio attribuito per il lavoro)
Condizione di casalingo/a	Autocertificazione	2 punti
Condizione di pensionato/a	Autocertificazione	1 punti

Occupazione dei genitori	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
(da integrare col punteggio sottostante relativo all'orario di lavoro)		
Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato	Autocertificazione	8 punti
Lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato	Autocertificazione	7 punti
Lavoratori para subordinati (es. co.co.co, co.co. progetto, ecc)	Autocertificazione	6 punti
Lavoratori autonomi	Autocertificazione	5 punto

Orario di lavoro	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
Fino a 12 ore alla settimana	Autocertificazione	1 punto
12,01 - 24 ore alla settimana	Autocertificazione	2 punti

24,01 - 36 ore alla settimana	Autocertificazione	3 punti
Oltre 36,00 ore alla settimana	Autocertificazione	4 punti

Pendolarità	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
<p>Sede lavorativa fuori dal Comune, e comunque una distanza superiore a 15 Km.</p> <p>(Nel caso in cui un genitore abbia sede lavorativa o luogo lavorativo in più comuni, uno dei quali con distanza superiore a 15 Km, ai fine del punteggio è considerata l'opzione migliorativa)</p> <p>Per i residenti il punto di riferimento per la determinazione della distanza chilometrica dalla sede lavorativa è la propria abitazione di residenza.</p> <p>Per i non residenti il punto di riferimento per la determinazione della distanza chilometrica dalla sede lavorativa è l'Asilo Nido.</p>	Autocertificazione	2 punti
Tipologia orario di lavoro	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita
<p>Orario spezzato articolato fra mattina e pomeriggio</p> <p>es. da lunedì al venerdì 8.30-12-30/13.30-17.30.</p>	Autocertificazione	4 punti
<p>orario misto (es. dal lunedì al venerdì 8.00-14.00 e martedì e giovedì 15.00-18.00)</p>	Autocertificazione	3 punti
<p>orario turnificato (es. 7.30-15.30/15.30- 23.30/ 23.30 –7.30)</p>	Autocertificazione	1 punto
<p>orario unico (es. dal lunedì al sabato 8.30 – 13.30)</p>	Autocertificazione	1 punti

Appartenenza alla precedente graduatoria	Autocertificazione	2 punti
Trasferimento da altro asilo nido pubblico o privato accreditato della zona fiorentina Sud-Est	Autocertificazione	1 punto

<p>Criteri di vantaggio a parità di punteggio</p>	<p>1° criterio: maggiore età</p> <p>2° criterio: fratelli o sorelle già frequentanti</p> <p>3° criterio: sorteggio</p>
---	--

14 Sulla base dei criteri stabiliti secondo il comma 10, con provvedimento del Funzionario competente, sarà approvata la graduatoria per i Servizi Comunali, all'interno della quale le domande sono ordinate sulla base del punteggio attribuito, in ordine decrescente.

15. La graduatoria, una volta predisposta, è consultabile dagli interessati all'Albo Pretorio del Comune ove è pubblicata per 10 giorni. Eventuali osservazioni in merito potranno essere presentate all'Ufficio Pubblica Istruzione, in forma scritta, nei 10 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Entro ulteriori 10 giorni il Funzionario competente si pronuncia sulle osservazioni e adotta eventuali provvedimenti consequenziali.

16. La graduatoria definitiva dà luogo alle nuove ammissioni dal mese di settembre dello stesso anno fino ad esaurimento dei posti disponibili. Eventuali posti resosi successivamente disponibili (per ritiri o riduzioni di modulo) saranno prioritariamente proposti a coloro che, pur ammessi al servizio, non hanno ottenuto il modulo richiesto nella domanda di iscrizione. Solo dopo i posti ancora vacanti saranno attribuiti a coloro che sono rimasti in lista d'attesa.

17. Dal momento in cui riceve la comunicazione dall'Ufficio, la famiglia ha cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare il posto al nido. L'accettazione e la rinuncia al servizio devono essere comunicate per iscritto. In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni la domanda si intende definitivamente ritirata. L'accettazione è perfezionata con la comunicazione scritta inviata all'Ufficio Pubblica Istruzione unitamente al versamento di una somma pari al 50% della tariffa dovuta per il modulo assegnato che sarà restituita alla famiglia tramite conguaglio sulla somma da versare per l'ultimo mese di frequenza. La mancata effettuazione della comunicazione di accettazione unitamente alla copia dell'avvenuto versamento comporterà ipso facto la rinuncia al posto. Tale somma sarà invece trattenuta in caso di successiva rinuncia al posto prima dell'inizio dell'inserimento del bambino.

18. Le famiglie dei bambini ammessi riceveranno comunicazione scritta unitamente alle modalità per la determinazione della quota di contribuzione a carico delle famiglie, calcolata nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

19. Successivamente si procede con la programmazione degli inserimenti di cui sarà data comunicazione alle famiglie interessate. Gli inserimenti dei bambini saranno effettuati dal mese di settembre, a piccoli gruppi, con una durata di norma di tre settimane, seguendo la graduatoria. L'inserimento è programmato frazionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori.

20. Di norma i nuovi inserimenti terminano entro il mese di Aprile. Qualora ci siano posti vacanti si procede

fino ad esaurimento delle disponibilità. Qualora l'inserimento riferito all'anno in corso avvenga dopo la scadenza del nuovo bando di iscrizione l'inserimento sarà comunque considerato idoneo anche alla riconferma per l'anno successivo.

21. In caso di posto disponibile è fatta salva la possibilità di inserire un bambino, anche al di fuori della graduatoria, che versi in una gravissima situazione, segnalata e motivata dal Servizio Sociale Comunale.

22. Esaurita la graduatoria comunale, quando pervengano contemporaneamente sia domande fuori termine che domande di ampliamento dei moduli di frequenza da parte di utenti già frequentanti il servizio nido, si rispetta il criterio cronologico di inoltro al competente servizio del Comune.

Art. 28- Calendario, orario di funzionamento e frequenza

1. L'anno educativo inizia di norma nella prima settimana di settembre e si conclude nel mese di luglio, senza interruzioni durante le festività natalizie e pasquali.

La frequenza è articolata-dal lunedì al venerdì;

2. L'apertura giornaliera massima prevista, dal lunedì al venerdì, è compresa dalle 07,30 fino alle 18,00.

Moduli di frequenza oraria giornaliera:

Modulo A:	dalle 7,30 alle 18,00	Max 10,5 ore
Modulo B:	dalle 7,30 alle 16,00	Max 8,5 ore
Modulo C:	dalle 7,30 alle 14,00	Max 6,5 ore
Modulo C2	Dalle 11.30 alle 18.00	Max 6,5 ore

Le fasce orarie indicate prevedono tutte orari flessibili in entrata e in uscita di almeno 30 minuti:

ENTRATA	Dalle 7,30 alle 9,30	Tutti i moduli con ingresso 7.30
	Dalle 11,00 alle 11,30	Modulo C2 con ingresso 11,30
USCITA	Dalle 13,30 alle 14,00	Modulo C
	Dalle 15,30 alle 16,00	Modulo B
	Dalle 17,30 alle 18,00	Modulo A

3. I diversi moduli di frequenza prevedono la diversificazione delle quote di contribuzione a carico delle famiglie, indicate dall'Amministrazione Comunale.

4. Eventuali richieste di entrata posticipata o di uscita anticipata (per es. vaccinazioni, visite mediche, ecc) saranno da concordare con le educatrici nel rispetto degli orari dedicati al pasto ed al sonno dei bambini.

5. L'orario massimo di entrata ed uscita deve essere rigorosamente rispettato.

6. L'assenza del bambino dall'Asilo Nido per motivi di famiglia dovrà essere giustificata dai genitori al personale educativo dell'Asilo Nido, tramite l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

7. Nel periodo di inserimento dei nuovi bambini sono da prevedere l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo modalità concordate tra i genitori ed il personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini.

8. I bambini potranno uscire con i genitori o con persone conosciute maggiorenni ed autorizzate dai medesimi, previa delega firmata congiuntamente dai genitori.

Art.29- Modalità di pagamento

1. Per assicurare un buon inserimento, la frequenza all'asilo nido, nei primi mesi, deve essere il più continuativa possibile. In caso di assenze, sia per malattia sia per motivi familiari, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il personale.

2. I bambini possono essere dimessi dal Nido per i seguenti motivi:

- assenza oltre i 60 gg, per motivi diversi dalla malattia certificata.

- ripetute inadempienze al Regolamento.

- qualora la frequenza non inizi alla data assegnata senza giustificato motivo.

3. I genitori che per qualsiasi motivo, intendano ritirare il bambino dal servizio, devono darne preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il ventesimo giorno dell'ultimo mese in cui s'intende frequentare, pena l'attribuzione dell'intera retta per il mese successivo.

4. Qualora il bambino frequentante il nido d'infanzia si trasferisca in altro Comune dovrà comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione.

5. Le famiglie utenti sono chiamate a concorrere al costo del servizio come stabilito dall'Amministrazione Comunale, fatte salve situazioni di particolare svantaggio economico per le quali si prevedono forme di esonero dal pagamento, tramite il Servizio Sociale del Comune.

6. Qualora si proceda all'ammissione dei bambini non residenti, le quote relative al pagamento mensile del servizio di Asilo Nido, sono maggiorate del 10%.

6 bis. Nel caso di ammissione alla frequenza di due o più fratelli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica le tariffe sono ridotte a entrambi nella misura del 20%.

7. Il pagamento della quota di frequenza sarà effettuato dai genitori dei bambini ammessi all'Asilo Nido entro il 30 di ogni mese a seguito di emissione di apposita nota di richiesta di pagamento da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione, presentando la ricevuta di pagamento all'Asilo Nido entro i cinque giorni successivi.

8. In caso di mancato pagamento si procederà come segue:

a) sarà inviato un primo sollecito scritto alle famiglie inadempienti;

b) sarà inviato successivamente un ultimo avviso di sollecito di pagamento, con lettera raccomandata A.R., per la somma omessa con l'applicazione di una sovrattassa pari al 10%;

c) l'ulteriore esito infruttuoso darà comunque inizio alla riscossione coattiva del credito;

d) potranno non essere ammessi al servizio per l'anno educativo successivo gli utenti le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti relativi all'anno precedente. Della situazione di irregolarità nei pagamenti verrà tempestivamente data comunicazione alle famiglie prima dell'inizio dell'anno educativo.

9. Per assenza del bambino/a dall'Asilo Nido per 20 giorni continuativi dovuta a gravi e comprovabili motivi familiari o per malattia giustificata da certificato medico, è dovuta, una quota pari al 50% della somma

stabilita. Tali riduzioni sono applicabili solo per assenze continuative relative a due mensilità. Per assenza oltre 60 giorni consecutivi non sarà possibile il mantenimento del posto salvo il pagamento di un'intera mensilità.

9bis. Nel caso che l'assenza sia uguale o superiore 30 giorni consecutivi e risulti certificata da struttura ospedaliera pediatrica in seguito a ricovero, la riduzione della quota è pari al 70% e il posto assegnato viene mantenuto nonostante il perdurare dell'assenza.

10. I bambini frequentanti il nido che nel corso dell'anno educativo debbano sospendere la frequenza per gravi motivi di salute, comprovati da certificazione medica rilasciata da struttura ospedaliera pediatrica in seguito a ricovero, attestante la necessità di interrompere la frequenza della struttura educativa per un periodo non inferiore a tre mesi, potranno essere riammessi all'anno educativo successivo senza necessità di ripresentare domanda di iscrizione. I genitori interessati sono tenuti comunque a rispettare quanto previsto per quanto riguarda le modalità per il ritiro, allegando la suddetta certificazione. Gli stessi dovranno altresì formalizzare improrogabilmente entro la data di scadenza del bando per l'ammissione all'anno educativo successivo, apposita richiesta di mantenimento del posto in seguito all'evento determinatosi.

11. Per il primo mese di frequenza, qualora l'inizio dell'inserimento non coincida con il primo del mese la quota sarà calcolata su base giornaliera, considerando il mese di 30 giorni e moltiplicata per i giorni rimanenti del mese, a far data dall'inizio dell'inserimento.

12. Se la data di ritiro del bambino/a dal nido non coincide con la fine del mese, la quota rimanente sarà calcolata su base giornaliera, considerando il mese di 30 giorni, e moltiplicata per i giorni del mese fino alla data per il quale il pagamento è dovuto.

12bis. In caso di chiusura del servizio nido, anche limitatamente ad una sola sezione, per **causa di forza maggiore**, che non permettono l'erogazione del servizio come nel caso di manutenzione straordinaria, emergenza sanitaria, seggio elettorale, eventi calamitosi, la tariffa è proporzionalmente ridotta. La tariffa mensile verrà calcolata su base giornaliera di 1/30 e l'importo relativo ai giorni di effettiva sospensione del servizio sarà detratto per intero.

13. Non sono previste riduzioni della quota stabilita per la frequenza al Servizio di Asilo Nido, per nessun motivo o situazione, salvo quanto indicato ai comma 9, 9bis, 11, 12 e 12bis.

Art. 30- Forme di partecipazione delle famiglie

1. La partecipazione dei genitori alla vita del Nido si realizza attraverso: l'assemblea di inizio anno, le feste con i genitori, gli incontri di gruppo, i colloqui individuali, la giornata con i nonni, il pranzo con i genitori.

2. L'Asilo Nido è gestito da un soggetto esterno affidatario, insieme al Comune, che si avvale dell'attività promozionale e della collaborazione di un Comitato di Partecipazione delle famiglie utenti così composto:

a) n. 2 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio.

b) n. 2 rappresentanti degli educatori dell'Asilo Nido comunale.

c) n. 1 funzionario comunale.

3. Il Comitato di Partecipazione è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le proposte del Comitato di Partecipazione sottoposte a votazione potranno essere inoltrate all'Amministrazione qualora sostenute dalla metà più uno dei presenti.

4. Il Comitato di Partecipazione esercita le sue funzioni per due anni. Nomina il presidente, scegliendolo tra i rappresentanti dei genitori eletti dall'Assemblea dei genitori dei bambini, utenti del servizio.

5. Il genitore nominato membro del Comitato di Partecipazione dell'Asilo Nido cessa dall'incarico, indipendentemente dall'ipotesi di scadenza, per il verificarsi delle seguenti cause:

- rinuncia per dimissioni;
- decadenza per assenza senza giustificati motivi a più di tre sedute consecutive del Comitato di Partecipazione;
- decadenza per cessazione della frequenza del figlio all'Asilo Nido.

6. Qualora il Comitato di Partecipazione, sia ridotto a meno della metà dei propri membri, decade e si dovrà procedere entro il termine massimo di 60 giorni al suo rinnovo. I componenti del Comitato di Partecipazione esercitano il loro incarico in modo gratuito senza diritto ad alcuna retribuzione o indennità, ad eccezione del personale dipendente che svolge il proprio compito come orario di lavoro.

7. Il Comitato di Partecipazione contribuisce alla vita dell'Asilo Nido attraverso il proprio ruolo propositivo in ordine ai diversi aspetti inerenti il funzionamento generale del servizio. Ha facoltà di indire assemblee dei genitori e degli operatori dell'Asilo Nido per trattare varie problematiche, formula proposte all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza e per tutti gli interventi che possono rendersi necessari.

8. L'Assemblea dei genitori utenti è convocata d'ufficio, mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Asilo Nido almeno una volta l'anno, al fine di illustrare i programmi ed il funzionamento del servizio e per affrontare eventuali problematiche comuni.

9. L'Assemblea potrà essere altresì convocata dallo stesso Comitato di Partecipazione o autoconvocarsi sulla base di una espressa richiesta formulata e sottoscritta da almeno 1/3 dei genitori.

10. L'Assemblea potrà formulare, a maggioranza dei presenti, proposte che il Comitato è tenuto a prendere in esame. E' compito dell'Assemblea dei genitori, la nomina dei propri rappresentanti nell'ambito del Comitato di Partecipazione e si procederà alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto. Ha diritto a partecipare al voto un solo rappresentante per ogni nucleo familiare.

11. Ai fini della nomina in oggetto l'Assemblea non è validamente costituita se non sono rappresentati in prima convocazione, almeno la metà più uno dei nuclei familiari interessati o, in seconda convocazione, almeno 1/3 degli stessi.

Art.31- Aggiornamento e formazione

1. L'aggiornamento è quella azione qualitativa che tende alla costruzione e al continuo rinnovamento della professionalità degli operatori. I temi dell'aggiornamento nascono dall'osservazione e dall'analisi dei bisogni formativi delle educatrici e delle operatrici con l'obiettivo di aiutarle a sviluppare e consolidare la fiducia in se stesse e nel proprio agire educativo anche in termini di acquisizione di identità professionale.

2. I contenuti e le metodologie dell'aggiornamento sono il risultato di un'azione comune che oltre al personale del servizio vede coinvolti la Cooperativa di gestione e il Coordinatore Pedagogico.

Titolo VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 -Decorrenza e abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

Art. 33 - Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.